

TUTELA DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO

Linee guida per l'applicazione della L.R. 34/97 nei canili



Istituto Zooprofilattico Sperimentale
delle Regioni Lazio e Toscana



Istituto Zooprofilattico Sperimentale
delle Regioni Lazio e Toscana

ALLEGATO 2



**Istituto Zooprofilattico Sperimentale
delle Regioni Lazio e Toscana**

SEDE CENTRALE
Roma/Capannelle
via Appia Nuova, 1411
00178 Roma
telefono 0039 06 79099.1

Progetto grafico e impaginazione: Arianna Miconi
Foto: Michele Di Paolo

Le immagini compaiono per concessione del Dott. Roberto Scarcella
e della 'Fondazione Prelz' Strada di Montelupoli, 45
00063 Campagnano Roma

PROFILASSI VACCINALI/TRATTAMENTI ANTIPARASSITI

DATA	VACCINAZIONE	VETERINARIO	DATA	TRATTAMENTO	VETERINARIO

PRELIEVI/ESAMI

DATA	PRELIEVO/ESAME RISULTATO	VETERINARIO	DATA	PRELIEVO/ESAME RISULTATO	VETERINARIO

VISITE SUCCESSIVE

DATA	QUADRO CLINICO DIAGNOSI	TERAPIA	ESAMI COLLATERALI

USCITA

Adottato Riscattato Soppresso Deceduto
In affidamento temporaneo A: _____

ESITO VISITA D'USCITA O CAUSA DECESSO-SOPPRESSIONE

Data: ____/____/____

DR. _____

INTRODUZIONE

La legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo (L. 281/91) promuove e disciplina la tutela degli animali d'affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono e soprattutto riconosce agli animali d'affezione il diritto alla vita in condizioni di benessere.

In questa ottica, all'art. 2 c. 2, il legislatore ha previsto che i cani vaganti ritrovati, catturati o comunque ricoverati presso i canili non possano più essere soppressi come precedentemente disposto dal DPR 320/54.

L'art. 3 demanda alle Regioni la competenza relativa all'intera materia in tema di gestione.

La L.R. 34/97 'Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo', indica come attore principale la Regione Lazio per il controllo del randagismo in stretto coordinamento con i Comuni, le Comunità montane, le ASL, gli ordini dei veterinari e le associazioni di volontariato animaliste al fine di realizzare azioni efficaci per il miglioramento del benessere dei cani e dei gatti e del loro rapporto con l'uomo.

L'obiettivo delle linee guida di seguito illustrate è fornire, agli operatori del settore e dagli organi di controllo, indicazioni per la gestione e conduzione del canile e delle strutture assimilate.

Il lavoro è stato svolto in base alle conoscenze acquisite nel corso della ricerca finanziata nel 2005 dal Ministero della Salute. Al progetto e alla stesura delle linee guida hanno preso parte veterinari ed etologi della ASL RM/H, della ASL RM/D e dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana: Simona Cafazzo Federica Carlevaro, Livia Carlevaro, Natalino Cerini, Michele Di Paolo, Laura Maragliano, Eugenia Natoli, Roberto Scarcella e Francesco Scholl.

Marcella Guarducci

LINEE GUIDA PER L'APPLICAZIONE DELLA L.R. 34/97 NEI CANILI

1. Obiettivo

L'obiettivo delle presenti linee guida è quello di fornire indicazioni per una corretta ed uniforme interpretazione ed applicazione della legislazione vigente riguardante la progettazione e la gestione dei canili ospitanti animali vaganti e i servizi minimi essenziali.

2. Definizioni - Tipologie di strutture ospitanti cani

Le strutture che ospitano i cani rinvenuti vaganti sono classificate, sulla base della loro funzione, in canili sanitari e canili rifugio

- **Canile sanitario:** (art. 5 c. 2 L.R. 29/03) struttura che rappresenta il luogo di prima accoglienza e pronto soccorso per gli animali vaganti catturati e/o rinvenuti feriti e per gli animali morsicatori per il previsto periodo di osservazione sanitaria.

I cani sono tenuti per il periodo necessario all'espletamento degli accertamenti e degli interventi sanitari (vedi "Assistenza sanitaria dei cani di proprietà comunale ricoverati nei canili"), fermo restando quanto disposto, relativamente all'adozione, dall'art. 2, c. 5 della L. 281/91. Il canile sanitario deve essere ubicato nel territorio di competenza del Comune, dei Comuni consorziati o della ASL competente per territorio del Comune da cui provengono i cani ospitati. Nella struttura non devono essere ospitati cani *ad vitam*.

- **Canile rifugio:** struttura, nella quale i cani sono ospitati dopo il periodo di



permanenza nel canile sanitario. Gli animali sono tenuti fino all'adozione, affidato o *ad vitam*. Accedono a questa struttura anche cani ceduti definitivamente dal proprietario, affidati dall'Autorità giudiziaria o temporaneamente ospitati su disposizione del Sindaco.

3. Requisiti strutturali generali

In sede di progettazione, la concezione architettonica dei canili, sia sanitario che rifugio, deve tener conto dei seguenti elementi:

- posizionamento della struttura in funzione meteo-climatica, delle caratteristiche pedologiche del suolo, dell'impatto ambientale, della fruibilità e logistica per

- movimentazione di animali, mezzi, personale e pubblico;
- possibilità di evacuazione in caso di eventi catastrofici (incendi, alluvioni, ecc.);
- idonea eliminazione dei rifiuti;
- progettazione che permetta l'ampliamento della struttura in base alle esigenze ospitative;
- box preferibilmente organizzati in moduli separati da non più di dieci unità;
- facilità di manipolazione e spostamento degli animali;
- presenza di servizi essenziali per il personale, per il pubblico e per gli animali (uffici, servizi igienici, ambulatori, infermerie, spogliatoi, magazzino alimenti, ripostiglio attrezzi, ecc), che devono essere sempre presenti qualsiasi sia la dimensione e la capienza del canile;
- uso di materiali che facilitino la manutenzione e le operazioni di pulizia;
- illuminazione adeguata degli ambienti; i box devono essere illuminati mediante luce naturale, preferibilmente, o artificiale per 8-12 ore/die;
- idonea aerazione preferibilmente naturale; l'eventuale impianto di aerazione deve essere in grado di mantenere i tassi di anidride carbonica e di ammoniaca rispettivamente al di sotto di 2500 ppm e 5 ppm;
- temperatura media nei box di circa 15-20°C; in ogni caso le temperature minime e massime raggiunte all'interno dei box in occasione dei picchi stagionali non devono provocare disagio agli animali
- pavimentazioni in materiale antisdrucciolo, facilmente lavabile e disinfettabile;
- separazione dei flussi di circolazione di personale, cani, automezzi, veterinari e visitatori per prevenire il rischio di contaminazioni;
- controllo degli animali infestanti (parassiti, insetti, roditori ecc.);
- presenza di una zona pavimentata riparata dalle intemperie all'interno della quale sia garantita la possibilità di un ricovero individuale. Devono essere garantite zone annesse al ricovero coperto per l'esercizio fisico. Qualsiasi sia la tipologia dei ricoveri, la superficie complessiva a disposizione degli animali non deve esse-



re inferiore a 6 mq x animale. Ad eccezione del canile sanitario, si suggerisce la coabitazione di più soggetti per garantire le necessità etologiche dei cani;

- aree di sgambamento, in numero e dimensioni correlate agli animali presenti, per assicurare la loro permanenza in questa area di almeno un'ora al giorno. Le aree di sgambamento devono permettere il galoppo degli animali;
- presenza, nei box e nelle aree di sgambamento, di elementi di arricchimento ambientale e di barriere visive ed aree rifugio che permettano agli animali di essere separati, se lo desiderano, dai compagni;
- box progettati e realizzati in maniera tale che non siano superati i limiti fissati dalla legge in materia di tutela dei lavoratori (D.Lgs. 195/06) per limitare il danneggiamento dell'apparato auricolare del personale, lo stress agli animali causa-

to dai rumori delle vocalizzazioni, nonché il disturbo che può provare al pubblico in visita per le adozioni; i percorsi degli animali devono essere studiati per evitare il passaggio dei cani davanti ai box ospitanti altri soggetti.

- presenza di strutture sanitarie, ambulatorio e sala chirurgica adeguati sia nel canile sanitario che *ad vitam*.

E' raccomandato che i canili non ospitino più di 150-200 animali

4. Requisiti gestionali

Relativamente alla gestione del canile i cani devono essere inseriti nell'anagrafe canina regionale al momento dell'ingresso, e devono essere registrate tutte le variazioni (trasferimenti in altre strutture, uscita per adozione o per morte).

• Alimentazione

L'alimentazione deve essere adeguata allo stato fisiologico e/o patologico di ogni animale; la determinazione di quantità, qualità e appetibilità della razione deve essere certificata dal Direttore sanitario del canile.

In sede di prima visita deve essere prescritta una dieta adatta alla condizione fisiologica e/o patologica di ogni animale. Gli operatori devono variare la dieta al variare delle condizioni fisiologiche o patologiche del soggetto.

La distribuzione degli alimenti deve avvenire almeno una volta al giorno, due volte al giorno per particolari categorie di animali (cagne gravide e in lattazione, cuccioli, soggetti defedati). Ogni animale deve avere una propria ciotola; nei box multipli le ciotole devono essere posizionate in modo da evitare conflitti tra i cani presenti. E' necessaria la sorveglianza durante i pasti a garanzia dell'effettivo approvvigionamento alimentare di ciascun animale.



• Acqua

Gli abbeveratoi fissi e a riempimento automatico devono essere in numero sufficiente agli animali stabulati e ispezionati giornalmente. Deve essere prevista un'idonea fonte di approvvigionamento idrico di emergenza in caso di mancata erogazione o funzionamento dell'impianto.

• Pulizia degli ambienti, disinfezione e disinfestazione

L'allontanamento delle deiezioni ed il lavaggio della pavimentazione devono essere quotidiane e le disinfezioni degli oggetti presenti (beverini, ciotole, ecc.)

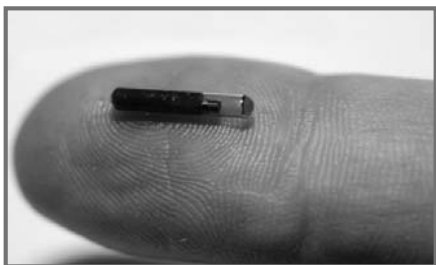
almeno settimanali. La disinfezione degli ambienti deve avere cadenza periodica stabilita dal Direttore sanitario in relazione alle condizioni meteo-climatiche, sanitarie ecc.

• Sorveglianza

L'osservazione del comportamento e dello stato sanitario degli animali deve essere almeno giornaliera ed effettuata da personale competente, formato e motivato.

• Personale operante nei canili

1. Il proprietario o conduttore del canile deve disporre di un numero di operatori sufficiente in relazione al numero degli animali ospitati ed alla tipologia della struttura. A questo proposito si consiglia la presenza di un operatore ausiliario (per pulizia, alimentazione, manutenzione ordinaria, ecc.) ogni 50 animali; deve essere garantita giornalmente l'assistenza veterinaria in sede;
2. Il proprietario o conduttore del canile deve garantire, assumendosene la responsabilità, che il personale alle sue dipendenze, addetto alla custodia degli



animali, riceva idonea formazione relativa alla corretta gestione degli animali, anche avvalendosi dei corsi previsti dall'art. 7, c. 2 della Del. Reg. 866/06.

3. Il canile deve avere un veterinario responsabile sanitario della struttura, il cui nominativo deve essere comunicato ufficialmente alla ASL. Deve essere prevista la presenza quotidiana di assistenza veterinaria in canile, per garantire a ciascun animale cure sanitarie adeguate per patologie acute e croniche e/o comportamentali e in base alla tipologia di canile (sanitario o *ad vitam*).
4. E' raccomandata la suddivisione dei compiti e la specializzazione degli operatori. In particolare devono essere assegnati ad operatori specializzati i compiti di:

accoglienza e assistenza del pubblico dei potenziali adottanti.

Il personale deve avere formazione specifica per quanto concerne:

- la promozione delle adozioni (effettuata da personale designato dai Comuni o da personale di Associazioni delegate dagli stessi Comuni);
- l'assistenza nella scelta dell'animale da adottare;
- la somministrazione delle informazioni relative all'allevamento e mantenimento dell'animale nonché alla gestione del cane secondo la legislazione vigente;

assistenza comportamentale ed educazione degli animali.

Il personale deve avere formazione specifica per quanto riguarda:

- la compatibilità tra gli animali che andranno a formare i gruppi;
- lo sviluppo comportamentale e socializzazione dei cuccioli;
- l'educazione e rieducazione degli animali. Gli operatori devono provvedere affinché gli animali siano preparati ad affrontare l'ambiente in cui saranno inseriti dopo l'adozione;
- la somministrazione delle informazioni relative all'educazione del cane;

assistenza infermieristica veterinaria.

Il personale preposto deve essere responsabile dell'assistenza generale infermieristica degli animali.

Il proprietario o conduttore del canile deve garantire, assumendosene la responsabilità, la formazione professionale specialistica del personale.

La presenza di personale esperto deve assicurare a ciascun animale l'uscita quotidiana dal box per lo sgambamento e l'educazione e l'eventuale terapia di rieducazione e/o comportamentale.

CANILE SANITARIO**Indicazioni particolari relative alle strutture**

Si raccomanda che, nella sua realizzazione, siano previste per il canile sanitario:

- l'assistenza sanitaria all'ingresso di tipologie particolari di cani;
- le cure d'urgenza;
- le cure ad ammalati cronici;
- la profilassi delle malattie diffuse;
- la facile manipolazione degli animali da parte del personale.

Indicazioni particolari relative alla gestione

Per espletare gli accertamenti sanitari è necessario mantenere gli individui in isolamento sociale. Il personale addetto alla custodia dei cani deve essere formato adeguatamente per interagire e fare uscire dal box per una passeggiata,



laddove possibile, i cani stabulati in modo che non siano ulteriormente stressati dal nuovo contesto.

Assistenza sanitaria dei cani di proprietà comunale ricoverati nei canili

Nei canili sanitari le prestazioni devono essere erogate dalla ASL in base all'art. 3 della L.R. 34/97. Poiché non risulta ben definito quanto previsto dalla lett. F

c.1 del citato articolo, si intende che debbano essere assicurate almeno le seguenti prestazioni:

- segnalamento e identificazione tramite microchip, anche in presenza di tatuaggio;
- esame clinico all'ingresso;
- trattamenti antiparassitari interni ed esterni;
- vaccinazione con vaccino polivalente in base alle situazione epidemiologica del territorio;
- sterilizzazione di tutti i maschi e le femmine in età riproduttiva e dei soggetti eventualmente affidati/adottati prima della sterilizzazione;
- esami di laboratorio finalizzati al controllo ed alla prevenzione delle malattie a carattere zoonosico;



- interventi di primo soccorso (esami ed interventi medici e chirurgici non differibili);
- eventuale assistenza sanitaria, differente da quanto sopra elencato, sarà garantita secondo quanto stabilito dal medico veterinario responsabile sanitario della struttura.

Le prestazioni erogate devono essere registrate su apposita scheda clinica del singolo soggetto: a titolo esemplificativo si suggerisce un modello che contiene le informazioni minime (Allegato n.1). E' auspicabile una gestione informatizzata delle schede cliniche. L'avvenuta sterilizzazione deve essere riportata nell'anagrafe regionale.

Al momento dell'adozione, le informazioni sanitarie di maggior rilevanza devono essere fornite al nuovo proprietario su modello conforme (Allegato n.2).

CANILE RIFUGIO

Indicazioni particolari relative alle strutture

• Pavimentazioni

Nonostante i pavimenti dei box in cemento o piastrellati siano più igienici del fondo in terra o ciottoli, questi ultimi sono consigliabili perché permettono all'animale di poter scavare ed evitano lo scivolamento e la permanenza dell'acqua in eccesso dopo le operazioni di pulizia.

Nelle strutture dotate di recinti con fondo in terra deve essere posta la massima attenzione a non introdurre cani con infestazioni da geelminti (gli animali devono essere preventivamente trattati). In caso di trattamento di cani già ospitati nei recinti si consiglia di isolarli in ambienti idonei (con pavimento non in terra) per le 48 ore successive al trattamento.

• Aree di socializzazione

In relazione al rispetto del benessere degli animali e al loro corretto sviluppo comportamentale, il canile rifugio deve disporre di aree destinate alla socializzazione intra/interspecifica di cuccioli e adulti. È opportuno che le aree di socializzazione interspecifiche siano frequentabili, in condizione di sicurezza, da animali di altre specie e da persone appartenenti a varie categorie di sesso ed età, in modo che l'animale, per quanto possibile, possa socializzare con l'ambiente in cui esso probabilmente verrà inserito dopo l'adozione.

Indicazioni relative alla gestione

I cani non devono essere da soli nei box, tranne che in caso di assoluta ingestibilità delle relazioni interindividuali. In caso di problemi sanitari, gli animali vanno isolati per il tempo strettamente necessario alla risoluzione della patologia. Garantendo lo spazio necessario, i cani devono essere tenuti in gruppi di 3-5 individui, scelti da personale esperto in base alla compatibilità. La soluzione migliore è realizzare piccoli recinti con il pavimento in terra battuta o in erba.

I cani devono essere portati con regolarità fuori dal box per una passeggiata di almeno un quarto d'ora. In base alle possibilità, la frequenza delle uscite deve variare da una volta al giorno a una volta alla settimana.

ALLEGATO 1

PAGINA 1

LOGO		AZIENDA U.S.L. _____			
		AREA DIPARTIMENTALE DI SANITA' PUBBLICA VETERINARIA SERVIZIO SANITA' ANIMALE - U.O. ASSISTENZA ZOOIATRICA CANILI			
		CANILE _____			
SCHEDA SANITARIA ADOZIONI					
Cane	Gatto	Nome: _____	Microchip: _____		
Sesso: M	F	Data nascita: _____	Razza: _____		
Taglia: piccola	media	grande	Mantello: _____		
Segni particolari: _____		Sterilizzato: SI NO NOTE: _____			
PROFILASSI VACCINALI/TRATTAMENTI ANTIPARASSITARI PRELIEVI/ESAMI					
data	vaccino	data	trattamento	data	prelievo e risultato
PATOLOGIE DI RILIEVO: _____					

IL CANE NON RISULTA AFFETTO DA LEISHMANIOSI					
IL CANE E' RISULTATO POSITIVO PER LEISHMANIA CON TITOLO: _____					
è necessario pertanto che il proprietario si attenga alle disposizioni che si allegano alla presente scheda e che fanno parte integrante della stessa					
TERAPIE IN CORSO: _____					

ESITO VISITA D'USCITA: _____					

DATA: _____ IL MEDICO VETERINARIO: _____					
DATA E FIRMA DEL PROPRIETARIO DEL CANE: _____					

Logo	AZIENDA U.S.L. _____	
	AREA DIPARTIMENTALE DI SANITA' PUBBLICA VETERINARIA SERVIZIO SANITA' ANIMALE - U.O.ASSISTENZA ZOOIATRICA CANILI	
CANILE _____		
SCHEDA CLINICA		
ID: BOX /REC. _____	DATA ENTRATA: ____ / ____ / ____	
N. REG: _____	NOME: _____	
MICROCHIP: _____		
SEGNALAMENTO ALL'INGRESSO		
Cane Gatto	Sesso: M F	
Data nascita: ____ / ____ / ____	Razza: _____	
Taglia: piccola media grande		
Mantello: _____		
Segni particolari: _____		
Tat: SI _____ NO _____	Microchip: SI _____ NO _____	
Sterilizzato: SI _____ NO _____ NOTE: _____		
MOTIVO INGRESSO		
Morsicatore Sequestrato	Cane pericoloso L.R. 33/03 Riconsegnato dal prop.	Randagio Altro _____
Ferito/ Malato _____		
MODALITA' INGRESSO E PEROVENIENZA		
Catturato	Cons. da privato	Forze dell'ordine
Comune/municipio e localita' di prov.: _____		
Microchip: _____	Apposto in data: ____ / ____ / ____	Dott: _____
VISITA IN INGRESSO		
IN DATA: ____ / ____ / ____ Dott: _____		
ANAMNESI: _____		
QUADRO CLINICO: _____		

DIAGNOSI: _____		
TERAPIA: _____		
STERILIZZATO IN DATA: ____ / ____ / ____ Dott: _____		
TIPO DI INTERVENTO: _____		
Ovariectomia	Isterctomia	Ov-ister
castrazione	vasectomia	
NOTE: _____		

